

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

t'Agostino: *Dempta justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia. (Bene!)*

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Intorno all'esecuzione della legge del 1874 sui beni incolti comunali, dalle indicazioni che ebbi occasione di dare in una delle precedenti tornate, l'onorevole Gerardi si sarà persuaso che qualche cosa siamo in via di fare.

I risultamenti minimi rispetto a quelli sperati, e soprattutto rispetto ai termini fissati dalla legge e dal regolamento non sono del tutto dovuti ad antiche insistenze; ma in gran parte si devono a recenti impulsi: però vi hanno tuttavia gravi difficoltà che certamente la legge nuova concorrerà a rimuovere: dubito nondimeno che vi si riesca interamente. Ma forse prima di chiudersi la presente discussione mi sarà dato proporre di adottare qualche disposizione transitoria per facilitare l'esecuzione della legge del 1874.

Rispetto al rimboscimento non ci sono che tre mezzi: l'iniziativa privata, l'iniziativa dei corpi rappresentativi locali, quella dello Stato o meglio il suo bilancio.

Il disegno di legge mette in essere queste diverse sorgenti d'iniziativa, nè le spinge a muoversi in modo contraddittorio, o del tutto isolato, ma bensì in modo armonico, rispetto al fine, rendendo finanche possibile e utile, in più casi, l'associazione. E pure forse avverrà che l'interesse privato non sarà stimolo sufficiente pel rimboscimento, nè influirà utilmente la minaccia di spropriazione per parte degli enti morali che possono promuovere rimboscimenti; nè sorgeranno consorzi di rimboscimenti; nè il comune o la provincia se ne occuperà; e lo Stato difficilmente interverrà tra tanta generale inerzia. Tutto ciò è cosa possibile; ma non bisogna esagerare il timore. La legge mette in movimento troppi fattori; con lentezza sì, e troppo inegualmente li vedremo nell'applicazione; ma seguirà qualcosa di buono, al resto si provvederà più tardi anche in occasione dei bilanci del Ministero di agricoltura. Nondimeno io ritengo che le parole dell'onorevole Gerardi sieno state pronunciate molto opportunamente in questa discussione.

GERARDI. Ringrazio l'onorevole signor ministro delle sue cortesi dichiarazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 del quale do nuovamente lettura:

« Ove trattisi di semplici opere di rimboscimento è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboscimento stesso, qualora i proprietari di cedesti terreni non abbiano voluto o non vogliano parteci-

pare al consorzio, e venga provato che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti e che questi approfitterebbero delle colture stesse.

« La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti siano proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboscimento. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Sono applicabili ai consorzi per i rimboscimenti le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 29 maggio 1873, numero 1387 (serie 2^a). »

A questo articolo la Commissione ha proposto di sostituirvi il seguente:

« Sono applicabili ai consorzi *menzionati nei precedenti articoli*, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 maggio 1873, n° 1387 (serie 2^a). »

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI, relatore. Siccome la Camera non ha soppresso l'articolo 14 (13 del progetto ministeriale), così la Giunta modificò il suo articolo nel seguente modo:

« Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'articolo 13, ecc. »

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. In tal caso metto ai voti l'articolo della Commissione, dalla stessa così modificato:

« Art. 15. Sono applicabili ai consorzi menzionati nell'articolo 13 le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie 2^a). »

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 16 (che è l'articolo 15 del Ministero), e al quale il Ministero ha fatto un emendamento.

Ne do lettura:

« Art. 15. Il proprietario, il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato e non eseguirà le opere, di cui all'articolo 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data sentenza. »

L'onorevole Onofredi ha facoltà di parlare.

ONOFREDI. E la seconda parte dell'articolo?

PRESIDENTE. È tolta.